



Cod. Fisc. 80009850282
Via Roma, 271 cap 35029
Tel.0499775044

Comune di Pontelongo

Provincia di Padova

Prot. N.7237
ordinanza n.19

Pontelongo, 17 agosto 2023

IL SINDACO

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende regolamentare l'uso dei parchi giochi e delle aree pubbliche attrezzate, destinati alla fruizione da parte dell'intera cittadinanza, in particolare allo svago e ai giochi dei bambini;

RITENUTO doveroso garantire a tutti i cittadini la possibilità di fruire di tali spazi pubblici, assicurando la massima vivibilità e sicurezza, nonché garantire il rispetto della quiete pubblica negli orari di riposo;

RITENUTO doveroso, pertanto, adottare idonee misure volte a garantire una più libera e salutare fruizione dei parchi e delle aree attrezzate, soprattutto da parte dei bambini, disponendo l'istituzione di orari di accesso e regole comportamentali;

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 2000 recante "Testo Unico degli Enti Locali", con particolare riferimento all'art. 50, comma 5;

ORDINA

L'orario di accesso alle Aree Verdi e Parchi Pubblici comunali, è il seguente:

dalle ore 7:00 alle ore 23:00;

L'orario di accesso Area Scuole Pista di Pattinaggio, Area Ex casa del Fascio e campi sportivi quando i cancelli sono aperti ed è possibile accedervi:

- dalle ore 08:00 alle ore 20:00 (escluso scuole pubbliche, società ed associazioni sportive o culturali convenzionate con il Comune);

DISPONE

In tutte le aree verdi e parchi pubblici di cui sopra e le altre aree indicate è espressamente vietato:

- ostacolare intenzionalmente o in modo sconsiderato la sicurezza, il benessere e lo svago dei fruitori delle aree;

- eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare gli alberi e gli arbusti o parte di essi, siepi, prati e fiori;

- l'uso di biciclette (anche a più posti), di pattini a rotelle, roller-blade e simili nelle aree non specificatamente destinate a tali scopi (piste da skate e da pattinaggio);
- l'accesso ai viali interni e ai prati con qualsiasi mezzo a motore, a eccezione di quelli di servizio per la manutenzione del parco, per lo scarico di merci/materiali, di soccorso e delle Forze dell'Ordine;
- danneggiare le strutture e infrastrutture esistenti;
- campeggiare, pernottare e accendere fuochi;
- inquinare il terreno, le fontane, i corsi e raccolte di acque;
- il bivacco, l'abuso di bevande alcoliche e l'apprestamento di giacigli di fortuna; - il pascolo, il lavaggio di cose e animali;
- comportarsi in maniera indecorosa, importunare gli utilizzatori dei parchi con attività di accattonaggio, con vendita ambulante itinerante, ovvero con promozioni di attività commerciali;
- fumare nelle aree giochi in presenza di lattanti e bambini fino a 14 anni e di donne in evidente stato di gravidanza;
- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;
- utilizzare impropriamente le panchine, arrampicarsi sui muri di cinta, sulle cancellate e/o recinzioni, sui pali dell'illuminazione e simili;
- affiggere manifesti e la pubblicità in genere anche con volantinaggio o propaganda sonora senza espressa autorizzazione comunale;
- l'accesso di cani senza accompagnatori. I cani di taglia media dovranno essere tenuti al guinzaglio fisso, mentre i cani di grossa taglia dovranno essere tenuti al guinzaglio fisso e museruola;
- salire con i piedi sulle panchine, fare rumori, schiamazzi o grida;
- accendere fuochi liberi, gettare a diretto contatto con il terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
- l'uso di strumenti musicali o apparecchi per la riproduzione del suono, come pure il disturbo della quiete pubblica con canti, grida, schiamazzi o altre emissioni sonore;
- trattenersi all'interno del Parco Giochi al di fuori degli orari prescritti; Il Comune può autorizzare eventuali eccezioni per consentire lo svolgimento di attività culturali, manifestazioni, ecc.;

DISPONE

L'inosservanza alle disposizioni di cui al presente provvedimento sarà punita con:

Salvo eventuali responsabilità penali ed il diritto al risarcimento del danno, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le procedure di cui alla legge 24/11/1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni.

È ammesso il pagamento in misura ridotta, secondo le modalità indicate nel verbale di accertamento e contestazione della violazione, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Non è consentito il pagamento nelle mani dell'agente accertatore.

Entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore può far pervenire al Sindaco documenti e scritti difensivi e chiedere allo stesso di essere sentito.

Si dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pontelongo e sul sito internet istituzionale, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza:

- Al Commissariato di Polizia di Stato;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Codevigo,
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Piove di Sacco;
- Al servizio di Polizia Locale;
- Alla Giunta Comunale;
- Ai servizi dell'Ente;

Inviata per conoscenza a:

- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Padova;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

II SINDACO

(Roberto FRANCO)

(documento firmato digitalmente)